

**ALLE IMPRESE ADERENTI
AD ANCE TRENTO –
ASSOCIAZIONE TRENTINA
DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 19 – 19

Trento, 6 marzo 2019

Nuovo modello MUD 2019.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio u.s. il **D.P.C.M. 24 dicembre 2018**, recante *"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019"* che va a sostituire integralmente quello contenuto nel Decreto del 28 dicembre 2017.

Il nuovo modello non contiene modifiche rilevanti: viene, infatti, mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cd. **semplificata** che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori "iniziali" di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- nell'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di **sette** tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di **tre trasportatori terzi** per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di **tre destinazioni**;
- che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul **territorio nazionale**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. 152/2006, sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di **rifiuti pericolosi**;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno **più di dieci dipendenti**;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di **recupero e di smaltimento** dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e di trasporto** di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i **propri rifiuti pericolosi** ai sensi dell' art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.



Sono, invece, esonerati dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti **non pericolosi** derivanti dalle attività di **demolizione e costruzione**, nonché i le imprese che **trasportano i propri rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Si sottolinea, infine, che la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il **22 giugno 2019**, ossia entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto (art. 6, comma 2 bis, della L. 70/1994).

Ricordiamo inoltre che la Legge di conversione del Decreto Legge n. 135/2018 (Legge n. 12/2019 G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019), che ha sancito definitivamente la fine del SISTRI, all'art.6 prevede che a decorrere dall'entrata in vigore della stessa (13 febbraio 2019), è istituito il **Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.)**, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, **cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui all'art.189 comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152** (*gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediario di rifiuti pericolosi; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto*).

Ad oggi comunque non è stato emanato il previsto decreto interministeriale che, secondo quanto indicato dalla Legge, deve definire tempi e modalità di iscrizione al R.E.N. da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbàri

Allegati: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018